

# Art. 568 c.p.c.

**Determinazione del valore dell'immobile**

*Per il criterio di stima, il calcolo e la motivazione.*

## Art. 568 c.p.c.

Agli effetti dell'espropriazione il **valore dell'immobile** è determinato dal giudice avuto riguardo al **valore di mercato** sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.

# Art. 568 c.p.c.

Nella determinazione del **valore di mercato** l'esperto procede al calcolo della **superficie** dell'immobile, specificando quella **commerciale**, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le **correzioni** della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della **garanzia per vizi** del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli **oneri di regolarizzazione urbanistica**, lo **stato d'uso** e di **manutenzione**, lo stato di **possesso**, i **vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili** nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali **spese condominiali** insolute.